Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Sabato, 9 dicembre — Numero 288

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 123; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1913, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

LEGGI E DECRETI.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1533 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il regolamento per il Pensionato artistico in Roma approvato con R. decreto 27 giugno 1919, n. 543, e notificato con Regi decreti 20 dicembre 1919, n. 2643, 15 luglio 1920, n. 1102, e 18 dicembre 1921, n. 2058;

Riconosciuta la convenienza di apportare al regolamento predetto alcune modificazioni dirette ad assicurare più efficaci risultati del Pensionato stesso;

Udito il parere della sezione 3ª del Consiglio superiore per le antichità e belle arti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del regolamento del Pensionato artistico nazionale, approvato con R. D. 27 giugno 1907, n. 543, sono abrogati: in loro vece, per il regolamento degli studi del Pensionato e del concorso alle pensioni, saranno osservate le norme contenute negli articoli seguenti:

Art. 2.

E' lasciata ai pensionati piena libertà di attendere

nel modo che loro parrà migliore, al perfezionamento della loro istruzione artistica.

Soltanto hanno l'obbligo di eseguire nel corso di ciascun anno scolastico un lavoro su tema liberamente prescelto d'accordo o in mancanza, assegnato dal direttore, in collaborazione con i pensionati di ciascuna delle altre arti, hanno altresì obbligo di presentare al direttore, al termine di ogni anno gli studi fatti.

Tutti i lavori eseguiti individualmente e collettivamente durante l'anno sono esposti al pubblico ed esaminati dalla 3ª sezione del Consiglio superiore di belle arti, la quale riferisce al Ministero ed ha facoltà di proporre la cessazione dell'assegno per coloro che non presentino soddisfacenti saggi dei loro studi e della loro attività artistica.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso al Pensionato artistico nazionale, accompagnate dall'atto di nascita, dai certificati penale e di buona condotta dovranno essere presentate alle Direzioni degli Istituti od Accademie di belle arti, designate dal Ministero come sedi di concorso.

La prova di ammissione al concorso consisterà:

a) per i pittori e gli scultori nell'esecuzione in non più di sedici ore ripartite in due giorni consecutivi di un disegno a carbone di una figura nuda su foglio di carta bianca che misuri metri 1 di altezza per centimetri 70 di larghezza;

b) per i decoratori di uno schizzo di una composizione estemporanea decorativa a bianco e nero da eseguirsi in non più di dieci ore in un sol giorno;

c) per gli architetti di una composizione estemporanea architettonica su tema dato da eseguirsi in non più di dieci ore in un sol giorno;

Per le prove di pittura e scultura il modello nudo sarà messo in posa dai titolari delle rispettive discipline e, in assenza di uno dei due, dal presidente o da altro insegnante da lui delegato.

I due temi delle prove di decorazione e di architettura saranno dati dal Consiglio dei professori.

Art. 4.

Le prove di ammissioni al concorso saranno giudicate da una Commissione composta dal capo dell'Istituto che la presiede e dai titolari delle materie, oggetto del concorso e in caso di impedimento di alcuno di tali membri, da altro insegnante dell'Istituto, di materia affine, designato dal capo dell'Istituto.

Art. 5.

Le prove del concorso saranno due.

Art. 6.

La prima prova consisterà per i pittori nella esecuzione di una mezza figura dal vero, nuda o vestita, dipinta a olio; per gli scultori detta prova consisterà ugualmente nella esecuzione dal vero o a tutto rilievo di una mezza figura nuda o vestita. In questi saggi una parte almeno dovrà essere condotta al punto da dare esatta misura delle qualità pittoriche o plastiche del candidato.

Per l'esecuzione di tali prove i candidati disporranno di un periodo di giorni 15, consecutivi, di non più di otto ore di lavoro ciascuno.

Per i decoratori la prova consisterà nella composizione dipinta o modellata, o dipinta e modellata insieme, di un bozzetto su tema dato, da eseguirsi in pittura o in plastica o nelle due forme riunite, a scelta del concorrente, in non più di giorni 15, consecutivi, di non oltre otto ore di lavoro ciascuno.

La misura di tale sviluppo sarà fornita, col tema di concorso, dal Ministero della istruzione pubblica su proposta dei membri competenti della 3ª sezione del Consiglio superiore.

Per gli architetti la prova consisterà in un progetto architettonico composto di una pianta, un progetto, una sezione e un particolare del prospetto in scala non minore di 1 a 20 quali verranno indicati dal tema del concorso, fornito anch'esso dal Ministero, su proposta dei membri competenti della 3ª sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti. Lo sviluppo di tale progetto sarà eseguito nelle forme che verranno indicate dal tema di concorso, in non più di giorni 15 consecutivi, ciascuno di otto ore di lavoro. Tanto le prove estemporanee di architettura quanto quelle di decorazione, alla fine del primo giorno di lavoro saranno consegnate al capo dell'Istituto perchè egli ne curi la custodia sotto vetro, debitamente suggellate, in maniera che il concorrente non possa apportarvi modificazioni.

Art. 7.

Durante la esecuzione delle prove di cui all'articolo precedente ciascuno dei concorrenti verrà isolato e chiuso.

Art. 8.

Le prove di pittura, scultura, architettura e decorazione saranno giudicate presso le singole sedi di esame, da una Commissione composta dal capo dell'Istituto, dall'insegnante titolare della materia oggetto di esame, da altro insegnante scelto dal Consiglio dei professori e da due membri estranei designati dal Ministero.

La Commissione presso ciascun Istituto designerà un unico candidato alla gara definitiva per ognuna delle pensioni messe a concorso, tenendo conto sia del merito relativo rispetto agli altri concorrenti sia del merito assoluto in rapporto all'importanza del concorso.

A parità di merito fra i vari candidati si terrà conto per la scelta delle benemerenze di guerra e, in mancanza, sarà preferito il più giovane.

Art. 9.

Il capo dell'Istituto dove si svolge il concorso sarà responsabile della rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nei precedenti articoli.

Art. 10.

La seconda gara, quella finale, avrà luogo in Roma. I candidati che vi si recheranno da altre sedi saranno rimborsati della spesa del viaggio in seconda classe e riceveranno dieci diarie di lire quaranta ciascuno.

Art. 11.

Le prove della gara finale sono artistiche e di cultura.

Le prime consisteranno:

a) per i pittori e gli scultori nello svolgimento di un bozzetto di composizione, su tema dato, dipinto o modellato, da eseguirsi in un sol giorno di 10 ore di lavoro al massimo;

b) per i decoratori nella esecuzione di un particolare, tratto dalla prova precedente suggerito dal Ministero, volta per volta, insieme con le misure in scala e da eseguirsi in non più di 3 giorni di lavoro di 10 ore ciascuno al massimo;

c) per gli architetti nell'esecuzione di un particolare in grandezza metà del vero, tratto dal dettaglio in scala 1 a 20 della prova precedente, da effettuarsi in non più di tre giorni di dieci ore ciascuno.

A questa prova è applicabile la disposizione dell'articolo 7.

La prova di cultura consisterà nello svolgimento di un tema scritto di cultura artistica generale da eseguirsi in un sol giorno in non più di dieci ore e a cui saranno sottoposti i concorrenti di tutte le arti, con tema distinto per ciascuna arte.

Art. 12.

Gli elaborati, presentati in ogni grado del concorso, compresa la prova di ammissione, da ciascuno dei candidati ammessi alla gara finale, saranno sottoposti al giudizio della sezione 3ª del Consiglio superiore per le antichità e belle arti e saranno esposti al pubblico avanti e dopo tale giudizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

ANILE

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re in udienza del 12 novembre 1922, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 50.000 occorrenti al Ministero degli esteri.

SIRE!

Per le spese inerenti alla rappresentanza dell'Italia alla quarta Conferenza internazionale del lavoro in Ginevra, è necessaria una assegnazione in bilancio di lire 50.000.

Il Consiglio dei ministri, considerata l'urgenza di porre tale fondo a disposizione del Commissariato per l'emigrazione, per il tramite del Ministero degli affari esteri, nel cui bilancio deve effettuarsi l'iscrizione del relativo stanziamento, ha deliberato di attingere la somma indicata al fondo di riserva per le spese impreviste, valendosi della facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato.

Il decreto, che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta Sanzione della M. V., autorizza a dare effetto all'indicato prelevamento.

Il numero 1553 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923 in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 5.766.500, rimane disponibile la somma di L. 14.233.500;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-1923, è autorizzata una 11ª prelevazione nella somma di lire cinquantamila (L. 50.000), da assegnarsi al seguente capitolo di nuova istituzione n. 51-IV « Assegnazione a favore del Commissariato per l'emigrazione per le spese relative alla rappresentanza dell'Italia alla quarta Conferenza internazionale del lavoro in Ginevra » dello stato di previsione della spesa del Ministero per gli affari esteri per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TANGORRA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1453. Regio decreto 19 ottobre 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il rettore della R. Università di Pisa viene autorizzato ad accettare il legato disposto a favore della predetta Università dalla signora Giulietta Corridi ved. Hall, consistente nella biblioteca già appartenente a suo padre prof. Filippo Corridi, oltre la somma di L. 25.000 per le spese di trasporto, di impianto e di mantenimento della biblioteca stessa, e la somma di L. 2500 per l'esecuzione di un busto in marmo al genitore.

N. 1493. Regio decreto 26 ottobre 1922, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, il R. Consolato di seconda categoria a Riga viene soppresso.

N. 1494. Regio decreto 26 ottobre 1922, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, la giurisdizione consolare del R. Consolato in Parà viene estesa allo Stato delle Amazzoni.

N. 1495. Regio decreto 26 ottobre 1922, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, il R. Consolato di prima categoria a Manaos viene soppresso.

N. 1496. Regio decreto 26 ottobre 1922, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, il R. Consolato di prima categoria a Valenza viene soppresso.

N. 1498. Regio decreto 26 ottobre 1922, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, il Nostro vice-consolato in Toronto alla dipendenza del Regio consolato in Montreal viene soppresso.

N. 1499. Regio decreto 26 ottobre 1922, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, la giurisdizione consolare del R. consolato a Strasburgo viene estesa anche al territorio di Belfort.

N. 1500. Regio decreto 19 ottobre 1922, col quale, sulla proposta del ministro per la istruzione pubblica, la « Cassa scolastica » della R. scuola tecnica « Nicola Pisano » in Pisa, viene eretta in Ente morale e si approva il relativo statuto.

N. 1501. Regio decreto 20 settembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro per la istruzione pubblica, la « Cassa scolastica » della R. scuola tecnica « Principe di Napoli » in Augusta, viene eretta in Ente morale e si approva il relativo statuto.

N. 1514. Regio decreto 15 settembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Massiola della provincia di Novara, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 558,01, col R. decreto 31 gennaio 1915, n. 502, è elevato a L. 3844,01 a decorrere dal 1° ottobre 1922.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 26 novembre 1922 sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di San Marco d'Alunzio (Messina).

SIRE!

Per il completo riordinamento dell'Amministrazione comunale di San Marco d'Alunzio non è sufficiente il periodo normale della gestione del R. commissario.

Occorre infatti condurre a termine la sistemazione finanziaria ed economica del Comune rivedendo le matricole delle tasse ed approvando i conti arretrati e riorganizzare i pubblici servizi risolvendo specialmente la questione del cimitero e dei locali ex monastici.

E' indispensabile, pertanto, prorogare di tre mesi i poteri del R. commissario al che provvede l'unito schema di decreto, che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 13 agosto 1922, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di San Marco d'Alunzio in provincia di Messina;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di San Marco d'Alunzio, è prorogato di 3 mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 23 novembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Michele di Bari (Bari).

SIRE!

Contro l'Amministrazione del comune di San Michele di Bari serpeggia da tempo un vivace malcontento, che ne intralcia il regolare funzionamento.

Una prima crisi manifestatasi nel marzo scorso fu composta per opera di un commissario inviato sul posto dal prefetto; ma nel giugno successivo sei consiglieri comunali si dimisero in segno di protesta per l'operato dell'Amministrazione, inducendo il prefetto a disporre un'inchiesta sul generale andamento della civica azienda.

Dalla relazione presentata dall'inquirente sono emerse notevoli e gravi partigianerie, specie in ordine all'applicazione dei tributi; irregolarità nel funzionamento degli uffici, nel servizio di tesoreria, nella finanza e nella contabilità comunale.

Nell'ottobre scorso, poi mentre erano in corso le contestazioni dei rilievi del commissario inquirente, anche i nove con-

siglieri comunali rimasti in carica si sono dimessi e la provvisoria gestione dell'Ente è stata assunta da un commissario prefettizio.

Non potendosi, nelle attuali contingenze dell'ordine pubblico, indire subito le elezioni per la ricostituzione di una nuova Amministrazione, nè sembrando, d'altra parte, conveniente, nell'interesse dell'Ente e dei servizi, protrarre a tempo indeterminato la provvisoria gestione del commissario, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza dell'8 corrente, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Vostra Maestà

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Michele di Bari, in provincia di Bari, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. cav. Edgardo Monetti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 23 novembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Rosarno (Reggio Calabria).

SIRE!

In seguito alle dimissioni di 15 sui 20 consiglieri assegnati al comune di Rosarno il prefetto di Reggio Calabria ha incaricato un suo commissario di assicurare la continuità dei pubblici servizi e di fare un'inchiesta su tutto l'andamento di quella civica amministrazione.

L'inchiesta ha accertato lo stato di completo abbandono in cui si trovano gli uffici ed i servizi municipali, il grave dissesto finanziario dell'azienda, il depauperamento del vistoso patrimonio del Comune e gravi responsabilità in confronto di amministratori e impiegati comunali per le quali è stata fatta denuncia alla competente autorità giudiziaria.

L'urgenza di assicurare convenientemente il riassetto della civica azienda e l'inopportunità per ragioni di ordine pubblico di convocare a breve scadenza i nuovi Comizi elettorali, data l'attuale grave eccitazione degli animi della cittadinanza contro l'Amministrazione per i risultati dell'inchiesta, rendono necessario un periodo di amministrazione straordinaria mediante lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in data 8 corrente, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Attilio Bottari è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'atto di compromesso in data 12 luglio 1922 concluso col « Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai Trattati di pace » dai signori Giovan Battista Zanotti ed Alberto Rossi, in rappresentanza del conte Collalto, per la retrocessione a favore del medesimo della tenuta di S. Salvatore in Susegana, devoluta al Demanio dello Stato, in virtù dell'art. 1 del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470, nonchè le tre dichiarazioni rilasciate sotto la stessa data dal su nominato avv. G. B. Zanotti nella suddetta qualità ad integrazione dell'atto su menzionato;

Letta la relazione in data 3 luglio 1922 sul medesimo oggetto, presentata dal presidente di detto Comitato, Consigliere Perone;

Visto il posteriore atto del 18 ottobre 1922, con cui i su nominati avvocati Zanotti e Rossi, nella detta qualità, hanno dichiarato di accettare le modificazioni ed

aggiunte proposte dal Comitato sopra menzionato, con parere 13 ottobre detto, al compromesso del 1° luglio;

Visto l'art. 4 del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria e commercio, di concerto con i ministri degli affari esteri e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' autorizzata in favore del conte Rambaldo Collalto, rappresentato dal padre conte Manfredo Collalto, la restituzione della tenuta di San Salvatore di Susegana, devoluta al Demanio dello Stato in virtù dell'art. 1 del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470, sotto le condizioni stabilite negli atti di compromesso 1° luglio e 18 ottobre 1922, redatti a cura del Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai Trattati di pace, i quali atti formano parte integrante del presente decreto.

Il Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto ed è autorizzato a consentire la immissione in possesso del conte Collalto anche prima della stipulazione dell'atto formale, alle condizioni stabilite nei detti atti di compromesso 1° luglio e 18 ottobre 1922.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — PARATORE — SCHANZER — TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Ritenuta l'opportunità di stimolare la sollecita sistemazione dei poderi in costituzione attorno alla città di Roma, ai sensi dell'art. 2 del D. L. 23 gennaio 1921, n. 52;

Visti la legge 17 luglio 1910, n. 491; il decreto-legge Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662 ed il decreto-legge 23 gennaio 1921, n. 52, concernenti il bonificamento dell'Agro romano;

Sulla proposta del direttore generale della colonizzazione e del Credito agrario;

DECRETA:

Art. 1.

È indetto un concorso fra i lottisti delle zone Torre Spaccata, Lucrezia Romana, Tor Carbone, Cervara-Tor Sapienza, Roma Vecchia-Capannelle, Cecchina-Aguzzano, Settecamini, Quarticciolo, Settebagni, Prima Porta, per la sollecita e completa sistemazione dei lotti compresi nelle dette zone, con l'assegnazione ai primi due lottisti, per ciascuno dei suddetti gruppi, che riusciranno, prima del termine fissato dalla relativa notificazione, comparativamente agli altri lottisti, a porre nel migliore assetto fondiario e colturale il loro podere, di un primo premio di L. 6000 e di un secondo premio di L. 4000.

Art. 2.

Le domande per l'assegnazione dei detti premi dovranno essere rivolte al Ministero per l'agricoltura (Direzione generale della colonizzazione e del Credito agrario) direttamente agli interessati, allorchè essi stessi riterranno di essere nelle condizioni di poter concorrere, e comunque prima del termine prescritto dalle relative notificazioni.

Nell'aggiudicazione dei premi ai meritevoli verrà tenuto conto, oltre che del periodo di tempo, anche delle maggiori difficoltà superate da ciascun lottista.

Art. 3.

La Commissione incaricata di decidere in merito sarà composta di tre membri scelti dal ministro per l'agricoltura tra i membri del Comitato permanente della Commissione di vigilanza per l'Agro romano, su proposta del Comitato stesso.

Art. 4.

La somma di L. 100.000, necessaria per il presente concorso, sarà a carico della Cassa di colonizzazione dell'Agro romano, istituita con l'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

Il direttore generale della colonizzazione e del Credito agrario è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 30 novembre 1922.

Il ministro
DE CAPITANI D'ARZAGO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Biblioteca.

DIFFIDA.

Si avvertono tutti coloro che possono avervi interesse e specialmente le Direzioni dei giornali, riviste ed opere periodiche del Regno, che il Ministero dei lavori pubblici non assume alcun impegno per l'invio di qualsiasi pubblicazione fatta senza speciale ordinazione, e non si crede in obbligo di respingere gli esemplari e numeri che gli potranno per avventura essere indirizzati, e molto meno di pagare il relativo prezzo di vendita o di abbonamento.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

Direzione generale dei servizi elettrici.

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 29 settembre 1922:

Minini Emilia nata Moroni, ufficiale telefonica a L. 3500, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dall'11 agosto 1922.

Con R. decreto del 2 ottobre 1922:

Zambelli Amalia, ufficiale telefonica a L. 4700 + 1000, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 6 settembre 1922.

De Masellis Olga, ufficiale telefonica a L. 3500, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 7 settembre 1922.

Reviglio Lucia Marta, ufficiale telefonica a L. 4700 + 3100, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 21 settembre 1922.

Bernardi Letizia, ufficiale telefonica a L 4100 + 1000, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 1° settembre 1922.

AVVISO

Il giorno 4 corrente in Riola provincia di Bologna, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO per l'industria e il commercio

Ufficio della proprietà industriale.

Elenco dei trasferimenti di marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio, trascritti nei mesi di gennaio febbraio e marzo 1921.

1. Dichiarazione del 25 luglio 1914:

Marchio di fabbrica Vol. 80 N. 56 Reg. Atti., N. 8567 Reg. Gen. per contraddistinguere disinfettanti.

Trasferito: da Chemische Fabriks-Werke Gesellschaft m. b. H. a Vienna a Wittlin Ireob a Vienna.

(Atto di cessione fatto a Vienna il 17 giugno 1914 registrato il 23 luglio 1914 all'ufficio demaniale di Roma N. 2060 atti privati).

2. Dichiarazione del 30 aprile 1915:

Marchio di fabbrica Vol. 33 M. 20 Reg. Att., N. 3401 Reg. Gen. per contraddistinguere acqua minerale.

Trasferito: da August Schultes (Ditta) a Budapest a Schultes Agost Szinye-Lipoczi Salvatorforras-Vallalat a Budapest.

Estratto dal Registro delle Ditte Sociali, rilasciato il 13 febbraio 1913 dal Tribunale di Eperjes, dal quale risulta il cambiamento di denominazione della Ditta, avvenuto il 7 febbraio 1907, registrato il 17 novembre 1918 all'ufficio demaniale di Roma N. 5186 Vol. 312 atti privati.

3. Dichiarazione del 30 aprile 1915:

Marchio di fabbrica Vol. 63 N. 46 Reg. Att., N. 6714 Reg. Gen. per contraddistinguere acqua minerale.

Trasferito: da August Schultes (Ditta) a Budapest a Schultes Agost Szinye- Lipoczi Salvatorforras-Vallalat a Budapest.

Estratto dal Registro delle Ditte sociali, rilasciato il 13 febbraio 1913 dal Tribunale di Eperjes, dal quale risulta il cambiamento di denominazione della Ditta, avvenuto il 7 febbraio 1907, registrato il 17 novembre 1918 all'ufficio demaniale di Roma N. 5186 Vol. 312 atti privati.

4. Dichiarazione del 3 giugno 1919:

Marchio di fabbrica Vol. 159 N. 41 Reg. Att., N. 17210 Reg. Gen. per contraddistinguere metalli e cioè: rame, piombo, zinco, oro e argento.

Trasferito: da Phelps Dodge & Compagy a New York a Phelps Dodge Corporation a New York.

(Atto di cessione sottoscritto a New York il 3 febbraio 1919, registrato il 3 maggio 1919 all'ufficio demaniale di Roma N. 16461 Vol. 311 atti privati).

5. Dichiarazione del 23 giugno 1916:

Marchio di fabbrica Vol. 22 N. 43 Reg. Att., N. 2271 Reg. Gen. per contraddistinguere caffè di malto (orzo abbrustolito).

Trasferito: da Franz Kathreiner's Nachfolger (Successori) a Monaco, Baviera (Germania) a Kathreiners Malzkaffee-Fabriken G. m. b. H. a Berlino.

(Atto di cessione sottoscritto dalle parti a Monaco e a Berlino il 15 marzo 1913 e il 13 aprile 1916, registrato il 9 giugno 1916 all'ufficio demaniale di Roma N. 31445 Vol. 297 atti privati).

6. Dichiarazione del 26 luglio 1919:

Marchio di fabbrica Vol. 34 N. 77 Reg. Att., N. 3554 Reg. Gen per contraddistinguere velocipedi.

Trasferito: da Officine Türkheimer per Automobili e Velocipedi a Milano a Corna Guglielmo a Milano.

(Atto di cessione rogato dal notaio avv. Federico Guasti a Milano il 10 giugno 1911, registrato il 14 giugno 1911 all'ufficio demaniale di Milano N. 10405 Vol. 353 atti pubblici).

7. Dichiarazione del 26 luglio 1919:

Marchio di fabbrica Vol. 29 N. 81 Reg. Att., N. 3046 Reg. Gen. per contraddistinguere parti di velocipede.

Trasferito: da Officine Türkheimer per Automobili e Velocipedi a Milano a Corna Guglielmo a Milano.

(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Federico Guasti a Milano il 10 giugno 1911, registrato il 14 giugno 1911 all'ufficio demaniale di Milano N. 10405 Vol. 358 atti pubblici).

8. Dichiarazione del 26 luglio 1919:

Marchio di fabbrica Vol. 37 N. 71 Reg. Att., N. 3858 Reg. Gen. per contraddistinguere biciclette e parti di esse.

Trasferito: da Officine Türkheimer per Automobili e Velocipedi a Milano a Corna Guglielmo a Milano

(Atto di cessione rogato dal notaio avv. Federico Guasti a Milano il 10 giugno 1911 registrato il 14 giugno 1911 all'ufficio demaniale di Milano N. 10405 Vol. 353 atti pubblici).

9. Dichiarazione del 26 luglio 1919:

Marchio di fabbrica Vol. 40 N. 74 Reg. Att., N. 4121 Reg. Gen. per contraddistinguere velocipedi, biciclette, parti di esse ed accessori.

Trasferito: da Officine, Türkheimer per Automobili e Velocipedi a Milano a Corna Guglielmo a Milano.

(Atto di cessione rogato del notaio avv. Federico Guasti a Milano il 10 giugno 1911 registrato il 14 giugno 1911 all'ufficio demaniale di Milano N. 10405 V. 358 atti pubblici).

10. Dichiarazione del 26 luglio 1919:

Marchio di fabbrica Vol. 50 N. 22 Reg. Att., N. 5192 Reg. Gen. per contraddistinguere biciclette ed automobili.

Trasferito: da Officine Türkheimer per Automobili e Velocipedi a Milano a Corna Guglielmo a Milano.

(Atto di cessione rogato dal notaio avv. Federico Guasti a Milano il 10 giugno 1911 registrato il 14 giugno 1911 all'ufficio demaniale di Milano N. 10405 Vol. 353 atti pubblici).

11. Dichiarazione del 26 luglio 1919:

Marchio di fabbrica Vol. 68 N. 37 Reg. Att., N. 7023 Reg. Gen. per contraddistinguere automobili, motociclette, biciclette e loro parti

Trasferito: da Officine Türkheimer per Automobili e Velocipedi a Milano a Corna Guglielmo a Milano.

(Atto di cessione rogato dal notaio avv. Federico Guasti a Milano il 10 giugno 1911 registrato il 14 giugno 1911 all'ufficio demaniale di Milano N. 10405 Vol. 358 atti pubblici).

12. Dichiarazione del 26 luglio 1919:

Marchio di fabbrica Vol. 50 N. 23 Reg. Att., N. 5193 Reg. Gen. per contraddistinguere biciclette a zaino.

Trasferito: da Officine Türkheimer per Automobili e Velocipedi a Milano a Corna Guglielmo a Milano.

(Atto di cessione rogato dal notaio avv. Federico Guasti a Milano il 10 giugno 1911, registrato il 14 giugno 1911 all'ufficio demaniale di Milano N. 10405 Vol. 358 atti pubblici).

13. Dichiarazione del 13 agosto 1919:

Marchio di commercio Vol. 101 N. 12 Reg. Att., N. 10720 Reg. Gen. per contraddistinguere accessori per macchine da scrivere.

Trasferito: da Clemens Müller G. m. b. H. a Dresda (Germania) a Clemens Müller Aktiengesellschaft a Dresda (Germania).

(Atto di cessione fatto a Dresda il 20 giugno 1919, registrato

il 9 agosto 1919 all' ufficio demaniale di Roma N. 2158 Vol. 318 atti privati).

14. Dichiarazione del 9 settembre 1919:

Marchio di fabbrica Vol. 93 N. 60 Reg. Att., N. 9923 Reg. Gen. per contraddistinguere motocicli, automobili, loro parti e accessori, motori, telai, carrozzeria ecc.

Trasferito: da A. Horch & C. Motorwagenwerke Aktiengesellschaft a Zurickau (Germania) a Horchwerke Aktiengesellschaft a Zwickau (Germania).

Estratto dal Registro delle Ditte commerciali del Tribunale di Swickan rilasciato l' 11 maggio 1918, dal quale risulta il cambiamento della ragione sociale avvenuto il 16 febbraio 1918 registrato il 30 agosto 1919 all' ufficio demaniale di Roma N. 2098 Vol. 316 atti privati.

15. Dichiarazione del 12 settembre 1919:

Marchio di fabbrica Vol. 70 N. 55 Reg. Att., N. 7468 Reg. Gen. per contraddistinguere colli, polsi, camicie, ecc.

Trasferito: da Moroni Giuseppe a Milano a Fadin Giuseppe Angelo a Milano.

(Atto di cessione fatto a Milano il 30 gennaio 1919, registrato il 3 febbraio 1919 all' ufficio demaniale di Milano N. 5178 Vol. 436 atti pubblici).

16. Dichiarazione del 17 settembre 1919:

Marchio di fabbrica Vol. 29 N. 81 Reg. Att., N 3040 Reg. Gen.

Trasferito: da Corna Guglielmo a Milano a Türkheimer Max a Milano.

(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Lucio de Fornera a Milano il 20 giugno 1919, registrato il 23 giugno 1919 all' ufficio demaniale di Milano N. 10677 Vol. 412 atti pubblici).

17. Dichiarazione del 17 settembre 1919:

Marchio di fabbrica Vol. 31 N. 17 Reg. Att. N. 3534 Reg. Gen. per contraddistinguere velocipedi.

Trasferito: da Corna Guglielmo a Milano a Türkheimer Max a Milano.

(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Lucio de Fornera a Milano il 20 giugno 1919, registrato il 23 giugno 1919 all' ufficio demaniale di Milano N. 10677 Vol 442 atti pubblici).

18. Dichiarazione del 17 settembre 1919:

Marchio di fabbrica Vol. 37 N. 71 Reg. Att., N. 3858 Reg. Gen per contraddistinguere biciclette e parti di esse.

Trasferito: da Corna Guglielmo a Milano a Türkheimer Max a Milano.

(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Lucio de Fornera a Milano il 20 giugno 1919, registrato il 23 giugno 1919 all' ufficio demaniale di Milano N. 10677 Vol. 442 atti pubblici).

19. Dichiarazione del 17 settembre 1919:

Marchio di fabbrica e di commercio Vol. 40 N. 24 Reg. Att., N. 4121 Reg. Gen. per contraddistinguere velocipedi, biciclette parti di esse ed accessori.

Trasferito: da Corna Guglielmo a Milano a Türkheimer Max a Milano.

(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Lucio de Fornera a Milano il 20 giugno 1919, registrato il 23 giugno 1919 all'ufficio demaniale di Milano N. 10677 Vol. 412 atti pubblici).

20. Dichiarazione del 17 settembre 1919:

Marchio di fabbrica Vol. 50 N. 22 Reg. Att., N. 5192 Reg. Gen per contraddistinguere biciclette ed automobili.

Trasferito: da Corna Guglielmo a Milano a Türkheimer Max a Milano.

(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Lucio de Fornera a Milano il 20 giugno 1919, registrato il 23 giugno 1919 all'ufficio demaniale di Milano N. 10677 Vol. 412 atti pubblici).

21. Dichiarazione del 17 settembre 1919:

Marchio di fabbrica Vol. 66 N. 87 Reg. Att., N. 7523 Reg. Gen. per contraddistinguere automobili, motociclette, biciclette e loro parti.

Trasferito: da Corna Guglielmo a Milano a Türkheimer Max a Milano.

(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Lucio de Fornera a Milano il 20 giugno 1919, registrato il 23 giugno 1919 all' ufficio demaniale di Milano N. 10677 Vol. 442 atti pubblici).

22. Dichiarazione del 17 settembre 1919:

Marchio di fabbrica Vol. 50 N. 23 Reg. Att., N. 5193 Reg. Gen. per contraddistinguere biciclette a giro.

Trasferito: da Corna Guglielmo a Milano a Türkheimer Max a Milano.

(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Lucio de Fornera a Milano il 20 giugno 1919, registrato il 23 giugno 1919 all' ufficio demaniale di Milano N. 10677 Vol. 442 atti pubblici).

23. Dichiarazione del 28 ottobre 1919:

Marchio di fabbrica Vol. XIV N. 34 Reg. Att, N. 1358 Reg. Gen. per contraddistinguere farina di granturco.

Trasferito: da National Starch Compagny a New York a Corn Products Refining Company a New York.

(Atto di cessione firmato a Manchester il 3 ottobre 1919, registrato il 23 ottobre 1919 all'ufficio demaniale di Roma N. 6603 Vol. 313 atti privati).

24. Dichiarazione del 28 ottobre 1919:

Marchio di fabbrica Vol. V. N. 60 Reg. Att., N. 456 Reg. Gen. per contraddistinguere farina di frumento.

Trasferito: da National Starch Company a New York a Corn Products Refining Company a New York.

(Atto di cessione firmato a Manchester il 3 ottobre 1919, registrato il 23 ottobre 1919 all' ufficio demaniale di Roma N. 6603 Vol. 313 atti privati).

25 Dichiarazione del 28 ottobre 1919:

Marchio di fabbrica Vol. V. N. 61 Reg. Att., N. 457 Reg. Gen. per contraddistinguere farina di frumento.

Trasferito: da National Starch Company a New York a Corn Products Refining Company a New York

(Atto di cessione firmato a Manchester il 3 ottobre 1919, registrato il 23 ottobre 1919 all' ufficio demaniale di Roma N. 6603 Vol. 313 atti privati).

26. Dichiarazione del 28 ottobre 1919:

Marchio di fabbrica Vol. 23 N. 20 Reg. Att., N. 2317 Reg. Gen. per contraddistinguere farina di frumento.

Trasferito: da National Starch Company a New York a Corn Products Refining Company a New York.

(Atto di cessione firmato a Manchester il 3 ottobre 1919, registrato il 23 ottobre 1919 all' ufficio demaniale di Roma N. 6603 Vol. 313 atti privati).

27. Dichiarazione del 28 ottobre 1919:

Marchio di fabbrica Vol. 23 N. 20 Reg. Att., N. 2317 Reg. Gen. per contraddistinguere farina di frumento.

Trasferito: da National Starch Company a New York a Corn Products Refining Company a New York.

(Atto di cessione firmato a Manchester il 3 ottobre 1919, registrato il 23 ottobre 1919 all' ufficio demaniale di Roma N. 6603 Vol. 313 atti privati).

28. Dichiarazione del 28 ottobre 1919:

Marchio di fabbrica Vol. 35 N. 88 Reg. Att., N. 3803 Reg. Gen. per contraddistinguere amido.

Trasferito: da National Starch Company a New York a Corn Products Refining Company a New York.

(Atto di cessione firmato a Manchester il 3 ottobre 1919, registrato il 23 ottobre 1919 all'ufficio demaniale di Roma N. 6603 Vol. 313 atti privati).

29. Dichiarazione del 15 novembre 1919:

Marchio di fabbrica Vol. 113 N. 41 Reg. Att., N. 12142 Reg. Gen. per contraddistinguere imitazioni di gioielli.

Trasferito: da G. Edmonds (Ditta) a Birmingham (Gran Bretagna) a George Edmonds Limited a Birmingham (Gran Bretagna).

(Atto di cessione firmato a Birmingham il 25 settembre 1919, registrato il 3 novembre 1919 all'ufficio demaniale di Roma N. 7138 atti privati).

30. Dichiarazione del 29 novembre 1919:

Marchio di fabbrica Vol. 116 N. 70 Reg. Att., N. 12511 Reg. Gen. per contraddistinguere manifatture, filati e tessuti in genere, articoli di chincaglieria ecc.

Trasferito: da Società Commissionaria Orientale a Milano a Società Commissionaria d'Esportazione e d'Importazione già Società Commissionaria Orientale a Milano.

(Deliberazione dell'Assemblea generale degli Azionisti a Milano in data del 15 aprile 1919, registrata il 17 aprile 1919 all'ufficio demaniale di Milano N. 8235 Vol. 430 atti pubblici).

31. Dichiarazione del 29 novembre 1919:

Marchio di commercio Vol. 63 N. 36 Reg. Att., N. 6639 Reg. Gen. per contraddistinguere tessuti di qualunque genere.

Trasferito: da Società Commissionaria d'Esportazione a Milano a Società Commissionaria d'Esportazione e d'Importazione già Società Commissionaria Orientale a Milano.

(Deliberazione dell'Assemblea generale degli Azionisti a Milano in data 15 aprile 1919, registrata il 17 aprile 1919 all'ufficio demaniale di Milano N. 8235 Vol. 430 atti pubblici.

32. Dichiarazione del 29 novembre 1919:

Marchio di commercio Vol. 63 N. 35 Reg. Att., N. 6638 Reg. Gen. per contraddistinguere tessuti di qualunque genere.

Trasferito: da Società Commissionaria Orientale a Milano a Società Commissionaria d'Esportazione e d'Importazione già Società Commissionaria Orientale a Milano.

Deliberazione dell'Assemblea generale degli Azionisti a Milano in data del 15 aprile 1919, registrata il 17 aprile 1919 all'ufficio demaniale di Milano N. 8235 Vol. 430 atti pubblici).

33. Dichiarazione del 29 novembre 1919:

Marchio di commercio Vol. 63 N. 37 Reg. Att., N. 6610 Reg. Gen. per contraddistinzione tessuti di qualunque genere.

Trasferito: da Società Commissionaria d'Esportazione a Milano a Società Commissionaria d'Esportazione e d'Importazione già Società Commissionaria Orientale a Milano.

(Deliberazione dell'Assemblea generale degli Azionisti a Milano in data 15 aprile 1919, registrata il 17 aprile 1919 all'ufficio demaniale di Milano N, 8235 Vol. 430 atti pubblici).

34. Dichiarazione del 29 novembre 1919:

Marchio di commercio Vol. 63 N. 34 Reg. Att., N. 6637 Reg. Gen. per contraddistinguere tessuti di qualunque genere.

Trasferito: da Società Commissionaria Orientale a Milano a Società Commissionaria d'Esportazione e d'Importazione già Società Commissionaria Orientale a Milano.

(Deliberazione dell' Assemblea generale degli Azionisti a Milano in data del 15 aprile 1919, registrato il 17 aprile 1919 all'ufficio demaniale di Milano N. 8235 Vol. 430 atti pubblici).

35. Dichiarazione del 29 novembre 1919:

Marchio di fabbrica Vol. 87 N. 93 Reg. Att., N. 9153 Reg. Gen per contraddistinguere latte condensato scremato.

Trasferito: da Società Commissionaria d'Esportazione a Milano a Società Commissionaria d'Esportazione e d'Importazione già Società Commissionaria Orientale a Milano.

(Deliberazione dell'Assemblea generale degli Azionisti a Milano in data 15 aprile 1919, registrata il 17 aprile 1919 all'ufficio demaniale di Milano N. 8235 Vol 430 atti pubblici).

36. Dichiarazione del 29 novembre 1919:

Marchio di fabbrica Vol. 88 N. 91 Reg. Att., N. 9154 Reg. Gen per contraddistinguere latte condensato scremato.

Trasferito: da Società Commissionaria d'Esportazione a Milano a Società Commissionaria d'Esportazione e d'Importazione già Società Commissionaria Orientale a Milano.

(Deliberazione dell'Assemblea generale degli Azionisti a Milano in data 15 aprile 1919, registrata il 17 aprile 1919 all'ufficio demaniale di Milano N. 8235 Vol. 430 atti pubblici).

37. Dichiarazione del 23 dicembre 1919:

Marchio di fabbrica Vol. 125 N. 48 Reg. Att., N. 13347 Reg. Gen. per contraddistinguere macchine ed attrezzi rurali, aratri, aratri a motori, motori e pezzi staccati di questi oggetti.

Trasferito: da Stock Motorpflug Gesell. m. b. H. a Berlino a Stock Motorpflug Aktiengesellschaft a Berlino.

(Atto di cessione fatto a Berlino il 24/27 gennaio 1919, registrato il 6 dicembre 1919 all'ufficio demaniale di Torino N. 5803 Vol. 441 atti privati)

38. Dichiarazione del 23 dicembre 1919:

Marchio di fabbrica Vol. 134 N. 8 Reg. Att., N 14485 Reg. Gen. per contraddistinguere macchine ed utensili rurali, aratri, aratri a motori, motori e pezzi staccati di questi oggetti.

Trasferito: da Stock Motorpflug Gesell. m. b. H. a Berlino a Stock Motorpflug Aktiengesellschaft a Berlino.

(Atto di cessione fatto a Berlino il 24/27 gennaio 1919, registrato il 6 dicembre 1919 all'ufficio demaniale di Torino N. 5803 Vol. 441 atti privati).

39. Dichiarazione del 30 dicembre 1919:

Marchio di fabbrica Vol. VIII N. 85 Reg. Att., N. 830 Reg. Gen. per contraddistinguere oggetti di acciaio fuso, battuto e laminato, di ferro malleabile, utensili per ingegneri, seghe, lime, molle, strumenti d'agricoltura e orticoltura ecc.

Trasferito: da John Bedford & Sons (Ditta) a Sheffield (Gran Bretagna) a John Bedford & Sons Limited a Sheffield (Gran Bretagna).

(Atto di cessione fatto a Sheffield il 26 novembre 1919, registrato il 20 dicembre 1919 all'ufficio demaniale di Roma N. 978 Vol. 313 atti privati).

40. Dichiarazione del 15 gennaio 1920:

Marchio di fabbrica Vol. 109 N. 69 Reg. Att., N. 11762 Reg. Gen. per contraddistinguere magnesia.

Trasferito: da Provera Armando e Delù Nestore a Torino a Delù Nestore a Torino.

(Atto di cessione fatto a Torino il 17 settembre 1912, registrato il 27 luglio 1914 all'ufficio demaniale di Torino N. 1654 Vol. 366 atti privati).

41 Dichiarazione del 15 gennaio 1920:

Marchio di fabbrica Vol. 109 N. 69 Reg. Att., N. 11762 Reg. Gen. per contraddistinguere magnesia.

Trasferito: da Delù Nestore a Torino a Laboratorio Chi-

mico Farmaceutico Moderno di Granelli, Candiani & C. a Torino.

(Atto di cessione fatto a Torino il 30 agosto 1919, registrato ... Vol. 39 atti privati).

42. Dichiarazione del 21 gennaio 1920:

Marchio di fabbrica Vol. 162 N. 55 Reg. Att., N. 17459 Reg. Gen. per contraddistinguere metalli grezzi e lavorati, usati nella lavorazione dei loro articoli.

Trasferito: da Jonas Joseph, Colver & Co. Limited a Sheffield (Gran Bretagna) a Jonas & Colver Limited a Sheffield (Gran Bretagna).

(Deliberazione in data 17 gennaio 1919, come da certificato del Registratore delle Società per Azioni in data 18 febbraio 1919, registrato il 30 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Roma N. 9532 Vol. 319 atti privati).

43. Dichiarazione del 21 gennaio 1920:

Marchio di fabbrica Vol. 162 N. 56 Reg. Att., N. 17460 Reg. Gen. per contraddistinguere metalli grezzi e lavorati usati nella fabbricazione dei loro prodotti.

Trasferito: da Jonas Joseph Colver & Co. Limited a Sheffield (Gran Bretagna) a Jonas & Colver Limited a Sheffield (Gran Bretagna).

(Deliberazione in data 17 gennaio 1919 come da certificato del Registratore delle Società per azioni in data 18 febbraio 1919 registrato il 30 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Roma N. 9532 Vol. atti privati).

44. Dichiarazione del 21 gennaio 1920:

Marchio di fabbrica Vol. 162 N. 57 Reg. Att., N. 17461 Reg. Gen. per contraddistinguere metalli grezzi e lavorati, usati nella fabbricazione dei loro articoli.

Trasferito: da Jonas Joseph Colver & Co. Limited a Sheffield (Gran Bretagna) a Jonas & Colver Limited a Sheffield (Gran Bretagna).

(Deliberazione in data 17 gennaio 1919 come da certificato del Registratore delle Società per azioni in data 18 febbraio 1919, registrato il 30 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Roma N. 9532 Vol. 319 atti privati).

45. Dichiarazione del 28 gennaio 1920:

Marchio di fabbrica Vol. 104 N. 81 Reg. Gen. Att., N. 11225 Reg. Gen. per contraddistinguere sostanze alimentari, frutta e legumi in genere, commestibili, grani, farine, fecole, sementi, erba mate, cicoria, tè, caffè e altre sostanze per bevande e infusioni calde, liquori, vini e bevande in genere, conserve, biscotti, fiammiferi, candele di cera e di sego, ceri, petroli, saponi, indaco, soda, borace, amido, spezie e oli in generale.

Trasferito: da Torres, Lagarde & C.ia (Ditta) a Buenos Ayres a Lagarde Ibarra y C.ia (Società) a Buenos Ayres.

(Atto costitutivo della Società cessionaria fatto a Buenos Ayres il 19 agosto 1919, registrato il 20 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Roma N. 12315 Vol. 313 atti privati).

46. Dichiarazione del 20 gennaio 1920:

Marchio di fabbrica Vol. 148 N. 23 Reg. Att., N. 15814 Reg. Gen. per contraddistinguere medicinali ed alimenti.

Trasferito: da Casein Limited a Londra a Sanagen Company Limited a Londra.

(Atto di cessione fatto a Londra il 16 dicembre 1919 registrato il 26 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Roma N. 12588 Vol. 313 atti privati).

47. Dichiarazione dell'11 febbraio 1920:

Marchio di fabbrica e di commercio Vol. 142 N. 44 Reg. Att. N. 15247 Reg. Gen. Per contraddistinguere ferro, acciaio, rame zinco in lastre, barre, tubi e filo; strumenti in acciaio, ferro, ottone e rame per magnano, fabbro, lattoniere, fabbricante di navi e di carrozze, legnaiuolo, carpentiere, calzolaio, bottaio, tintore, sellaio, mugnaio e macellaio; attrezzi per agricoltura e selvicoltura, ecc.

Trasferito: da Brand & Isenburg (Ditta) a Arona (Milano) a Società Anonima Ferramenta a Arona (Milano).

(Atto di cessione fatto a Arona il 15 maggio 1916, registrato il 13 Dicembre 1919 all'ufficio demaniale di Arona N. 187 Vol. 45 atti privati).

48. Dichiarazione dell'11 febbraio 1920:

Marchio di fabbrica e di commercio Vol. 142 N. 92 Reg. Att., N. 15249 Reg. Gen. per contraddistinguere ferro, acciaio, rame, ottone e zinco in lastre, barre, tubi e filo; strumenti in acciaio, ferro, ottone e rame per magnano, fabbro, lattoniere, fabbricante di navi e di carrozze, legnaiuolo, carpentiere, calzolaio e bottaio, tintore, sellaio, mugnaio e macellaio; attrezzi per agricoltura e selvicoltura, ecc.

Trasferito: da Brand & Isenburg (Ditta) a Arona (Milano) a Società Anonima Ferramenta a Arona (Milano).

(Atto di cessione fatto a Arona il 15 maggio 1916 registrato il 13 dicembre 1919 all'ufficio demaniale di Arona N. 187 Vol. 45 atti privati).

49. Dichiarazione dell'11 febbraio 1920:

Marchio di fabbrica e di commercio Vol. 142 N. 45 Reg. Att. N 15248 Reg. Gen. per contraddistinguere attrezzi in acciaio, ferro, ottone e rame per magnano, fabbro, lattoniere, fabbricante di navi e di carrozze, legnaiuolo, carpentiere, calzolaio, bottaio, tintore, sellaio, mugnaio e macellaio, per agricoltura e silvicoltura, ecc.

Trasferito: da Brand & Isenburg (Ditta) a Arona (Milano) a Società Anonima Ferramenta a Arona (Novara).

(Atto di cessione fatto a Arona il 15 maggio 1916 registrato il 13 dicembre 1919 all'ufficio demaniale di Arona N. 187 Vol. 45 atti privati).

50. Dichiarazione dell'11 febbraio 1920:

Marchio di fabbrica Vol. 145 N. 42 Reg. Att., N 15618 Reg. Gen. per contraddistinguere lampade elettriche.

Trasferito: da Schnorf Walter a Milano a Morandi Achille a Lugano (Svizzera).

(Atto di cessione fatto a Lugano il 30 giugno 1919 registrato l'11 dicembre 1919 all'ufficio demaniale di Roma N. 9012 Vol. 2716 atti privati).

51. Dichiarazione del 26 febbraio 1920:

Marchio di fabbrica Vol. 113 N. 94 Reg. Att., N. 12026 Reg. Gen. per contraddistinguere acquavite.

Trasferito: da Merlino & Beccaria (Ditta) a Nizza Monferrato (Alessandria) a Beccaria Felice a Torino.

(Atto di cessione fatto a Nizza Monferrato il 18 gennaio 1920, registrato il 23 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Nizza Monferrato N. 261 Vol. 53 atti privati).

52. Dichiarazione del 26 febbraio 1920:

Marchio di fabbrica Vol. 113 N. 95 Reg. Att., N. 12027 Reg. Gen. per contraddistinguere acquavite.

Trasferito: da Merlino & Beccaria (Ditta) a Nizza Monferrato (Alessandria) a Beccaria Felice a Torino.

(Atto di cessione fatto a Nizza Monferrato il 18 gennaio 1920, registrato il 23 gennaio 1920 all'ufficio demaniale di Nizza Monferrato N. 261 Vol. 53 atti privati).

53. Dichiarazione 28 aprile 1920:
Marchio di fabbrica Vol. 72 N. 89 Reg. Att., N. 7767 Reg. Gen. per contraddistinguere carta d'ogni genere.
Trasferito: da Wiggins Teape & Co. Limited a Londra a Wiggins Tape & Co. (1919) Limited a Londra
(Atto di cessione fatto a Londra il 30 dicembre 1919 registrato il 27 aprile 1920, all'ufficio demaniale di Roma N. 17729 Vol. 314 atti privati).

Il direttore
G. GIULIOZZI.

Roma, 22 marzo 1922.

CONCORSI

MINISTERO della istruzione pubblica

R. ISTITUTO DELLE SIGNORE MONTALVE ALLA QUIETE

Concorso alla Cattedra di matematica

La Commissione amministrativa, in conformità della deliberazione del 20 ottobre 1922 ed in applicazione della legge 8 aprile 1906, n. 141, del regolamento generale 3 agosto 1908, n. 623 e del regolamento di questo R. Istituto per i concorsi alle Cattedre per le scuole complementari e normali deliberato il 6 aprile 1910;

RENDE NOTO:

È aperto un concorso alla Cattedra per l'insegnamento della matematica in questo R. Istituto, con l'annuo stipendio di L. 4000 oltre a L. 523 annue indennità di caroviveri, mercè l'osservanza delle seguenti norme regolamentari e con l'obbligo di ore 12 settimanali di lezione.

Art. 1.

Il concorso ha luogo per titoli e, nel caso che si ritenga opportuno potrà essere aggiunta una prova d'esami.

Art. 2.

Coloro che intendono di prender parte al concorso debbono inviare al presidente della Commissione amministrativa, entro il termine di un mese dalla data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione pubblica, la domanda in carta bollata da L. 2, corredata dei seguenti documenti:

1° attestato di nascita dal quale risulti che l'aspirante non ha oltrepassato il 35° anno di età;

2° certificato di un medico provinciale o militare, o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio d'insegnante e da impedirgli il pieno adempimento dei doveri dell'ufficio a cui aspira;

3° fede penale di data non anteriore a tre mesi prima della chiusura del concorso;

4° certificato di moralità rilasciato da non più di tre mesi prima della chiusura del concorso, dal sindaco del Comune dove il concorrente risiede;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria o diploma, che abiliti all'insegnamento della matematica, o certificato di cui all'art. 2, comma 1, della legge 8 aprile 1906, n. 141;

7° certificato attestante i punti riportati nell'esame finale pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° doppio elenco in carta libera, di tutti i documenti

Ai documenti suindicati i concorrenti possono aggiungere tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozza di stampa.

I documenti debbono essere presentati in originale o in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Nella domanda il concorrente deve indicare con esattezza la propria dimora ed il luogo ove intende che gli siano restituiti i documenti.

Le copie autentiche che i concorrenti possono presentare invece dei documenti originali debbono essere redatte secondo le disposizioni sul bollo.

Art. 3.

Non sono accolte le domande che giungano all'Istituto dopo il termine come sopra stabilito, e non sono sottoposte alla Commissione esaminatrice le domande non corredate di tutti i titoli e documenti prescritti dal precedente articolo.

Dopo la chiusura del concorso non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni, o parte di esse.

Art. 4.

La nomina dell'insegnante prescelto non diviene definitiva se non dopo un biennio di lodevole insegnamento, durante il quale l'insegnante potrà essere licenziato per provata inettitudine o insufficienza fisica o per negligenza.

Art. 5.

L'eletto dovrà dichiarare la propria accettazione entro 10 giorni dell'avvenuta partecipazione ufficiale della nomina, ed assumere il servizio immancabilmente il giorno che gli verrà indicato. In mancanza di detta accettazione o di assunzione del servizio nel giorno stabilito, s'intenderà senz'altro rinunziatario e decadrà da ogni diritto senza bisogno di diffida, nè di alcun altro atto amministrativo o giudiziario.

Art. 6.

Lo stipendio è pagabile in rate mensili posticipate ed è soggetto alla ritenuta per tassa di ricchezza mobile.

Firenze.

Per l'operaio presidente
Ruggero Guidi, consigliere anziano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto Reale 18 giugno 1922, n. 1185, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

DECRETA:

Art. 1.

Presso la Regia scuola industriale di Palermo, è aperto il concorso per titoli e per esami alla cattedra di meccanica, macchine e disegno relativo.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 2, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

Le domande devono indicare con precisione cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti, a concorso ultimato, i titoli ed i documenti presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale competente;

2° certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente;

3° certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

4° certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnante rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

5° diploma originale e copia autentica di laurea di ingegnere industriale;

6° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

7° elenco in carta libera, completo ed in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso firmato dal candidato.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*) e *d*) devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme dei candidati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 4

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituto dell'istruzione media o normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciato dalla segreteria d'istruzione superiore dal direttore dell'Istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno nel quale cominceranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame alla Commissione giudicatrice al competente Ufficio del Ministero, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato e la loro fotografia regolarmente autenticata

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

In tale giudizio terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato cui è stato offerto posto, lascia passare dieci giorni, senza dichiarare per iscritto che accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

L'insegnante prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali egli sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole è nominato stabile, ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è fissato nella misura di lire 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa.

Tale contributo sarà ugualmente ripartito a carico dell'interessato dalla scuola e dal Ministero per l'industria e commercio.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 5500 oltre l'indennità di gabinetto a L. 500 annue e l'indennità caro-viveri.

Nominato ordinario continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di L. 800 ciascuno, due quinquennali di L. 700 ciascuno ed un ultimo quadriennale per merito di L. 700, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 10.800.

Art 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento

Roma, 26 novembre 1922

Per il ministro
GRONCHI.

Direttore: DARIO PERUZY · Tipografia delle Mantellate · TUMINO RAFFAELE, *gerente.*